



COMUNE DI CASTELVETRANO

ORD. SINDACALE N. 78

DEL 09/12/2021

OGGETTO:DISPOSIZIONI FINALIZZATE A CONTRASTARE I FENOMENI DI IRREGOLARE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A FINI DI COMMERCIO.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 3, comma 6, della Legge 15.07.2009 n. 94 prevede: “...nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, **il sindaco per le strade urbane** ed il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”;

VISTO l'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. ii., che prevede: “la violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 557/LEG/240520.09 – Allegato 3, nell'interpretare le disposizioni introdotte con legge 15.07.2009 n. 94, commi 16, 17 e 18, evidenzia come “le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi”;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sentenza n. 7868 del 18.09.2012) ha ritenuto che l'art. 3, comma 16, Legge n. 94/2009 contenga una previsione che in via ordinaria ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1622 del 27.03.2015) ha riconosciuta la legittimità della procedura prevista dall'art. 3, comma 16, Legge n. 94/2009 stabilendo altresì che, date le particolari situazioni in cui versano alcune zone cittadine di particolare interesse storico, sia da ritenersi giustificata l'adozione di un provvedimento di valenza generale con il quale si disponga l'applicazione delle sanzioni previste;

DARE ATTO che Consiglio giustizia Amm. Sicilia, (sentenza del 09/10/2019, n. 887) ha riconosciuto che presentazione della domanda o della SCIA non costituisce titolo per l'occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio), ed in ogni caso il semplice decorso del tempo stabilito dal regolamento comunale non è idoneo al perfezionamento del c.d. silenzio – assenso, ex art. 20 della L. n. 241/1990:

RITENUTO, alla luce di quanto fin d'ora espresso, che la sanzione della chiusura dell'esercizio sia qualificabile come sanzione accessoria rispetto alla violazione dell'art. 20 Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere abusivamente installate;

VERIFICATO come il fenomeno dell'occupazione *sine titulo* degli spazi pubblici abbia determinato, da alcuni anni a questa parte, una incontrollata espansione delle attività per fini di commercio, compromettendo, soprattutto nelle ore serali e notturne, l'ordinata e libera fruizione degli spazi pubblici, nonché violando il principio di leale concorrenza tra le imprese;

CONSIDERATO che il fenomeno sopra richiamato ha assunto proporzioni tali da compromettere la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, generando pericoli per la pubblica incolumità, atteso che le occupazioni abusive di aree pubbliche riducono gli spazi accessibili ai pedoni, costituendo al contempo un potenziale ostacolo per il transito veicolare, soprattutto per quello dei mezzi di soccorso nonché l'accesso alle abitazioni ed ai fabbricati privati, e comunque limitando la fruizione degli spazi pubblici ai cittadini;

RITENUTO come l'occupazione *sine titulo* delle aree pubbliche, se effettuata a fini commerciali, importi l'incremento delle presenze di avventori in spazi spesso delimitati, con conseguenti potenziali pericolo per l'incolumità degli avventori medesimi e delle altre persone presenti, incrementando altresì il fenomeno dell'abbandono di rifiuti – compreso rottami di vetro e latta - su vie e piazze, determinando quindi un maggiore rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché un maggior onere di spesa per la collettività per gli interventi di pulizia ;

RILEVATA pertanto la necessità di perseguire, in maniera strutturata, un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale, assicurando in tal modo sia la tutela della pubblica incolumità sia il decoro di aree ed edifici del

comune di Castelvetro;

CONSIDERATO come l'occupazione abusiva delle aree pubbliche si risolva, oltre che nelle criticità sopra evidenziate, anche in una sostanziale evasione del **tributo comunale**, con conseguente minori entrate per il Comune di Castelvetro, a fronte di maggiori oneri in termini di pulizia dell'area o di riparazione di elementi di arredo urbano danneggiati;

RITENUTO pertanto di addivenire, con la presente **ordinanza**, ad una compiuta valutazione, all'interno del centro storico e delle periferie della città di Castelvetro compreso le borgate di Selinunte e Triscina, dell'equilibrio tra l'interesse pubblico alla massima fruizione del territorio, da un lato, e l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità e del patrimonio, dall'altro, così come evidenziato dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa;

DATO ATTO che alla violazione dell'art. 20 Codice della Strada consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'occupazione abusiva e, nel caso di occupazione ai fini di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da un minimo di 5 giorni sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;

DATO ATTO altresì che la sanzione della chiusura del pubblico esercizio o dell'esercizio commerciale si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 Codice della Strada, che già prevedeva **l'obbligo di rimozione delle occupazioni abusive come rientrante nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale, delle altre Forze di polizia nonché degli uffici competenti**;

CONSTATATO che detta normativa, letta in combinato disposto, contiene una previsione in via ordinaria ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, per la quale viene attribuito alla discrezionalità del Sindaco lo specifico potere di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo indicato, sussistendone i presupposti di fatto (*rectius* l'occupazione non autorizzata di spazi ed aree pubbliche per fini commerciali);

procedimento non sarebbe comunque in grado di incidere sul contenuto sostanziale della determinazione finale assunta;

DATO ATTO che il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della legge 15.07.2009 n. 94, per sanzionare le occupazioni abusive di suolo pubblico per fini di commercio ricadenti nel centro storico della città di Castelvetro, al fine di contrastare un fenomeno di pericolo, di abuso, di degrado, di evasione tributaria, come sopra meglio specificati;

RITENUTO opportuno impartire le indicazioni procedurali di cui alla seguente parte dispositiva, al fine ad assicurare la certezza e l'efficacia del procedimento, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTI:

- ✓ l'art. 20 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 3, comma 16, della legge 15.07.2009 n. 94;
- ✓ la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- ✓ l'art. 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ la sentenza del Consiglio di Stato n. 1622 del 27.03.2015;
- ✓ il vigente Statuto del Comune di Castelvetro;
- ✓ Il regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera C.C. n. 47 del 26/05/2021.

ORDINA

DI PROCEDERE a carico di chiunque occupi, all'interno e nelle zone periferiche del comune di Castelvetro, e nelle frazioni di Selinunte e Triscina, e per fini di commercio, senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune (**cioè senza titolo autorizzativo o in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata**) **il suolo pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.**

DI STABILIRE che:

1. entro e non oltre 5 (cinque) giorni consecutivi dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione, la Polizia Municipale o gli altri soggetti in narrativa individuati, provvederanno a trasmettere copia del medesimo, contenente altresì l'intimazione al ripristino dello stato dei luoghi, al Responsabile del SUAP ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;
2. nei successivi 5 (cinque) giorni consecutivi alla trasmissione del verbale di violazione, il Responsabile del SUAP procederà all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni e comunque sino al completo ripristino dello stato dei luoghi;
3. in caso di reiterazione della violazione specifica nell'arco dei 365 giorni successivi dalla contestazione o notificazione del precedente verbale di violazione, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio è raddoppiata rispetto a quella precedentemente comminata;
4. il provvedimento di **temporanea sospensione** del titolo all'esercizio dell'attività (licenza o SCIA) e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio medesimo, è esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della sua notificazione; in caso di inottemperanza si procederà secondo le procedure previste dalla legge per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti amministrativi, impiegate le residue disposizioni sanzionatorie di natura amministrativa o penale;

5. il provvedimento di rimozione delle opere abusive ai sensi degli artt. 13, 14 del regolamento comunale n.47 del 26.05.2021 “per l’applicazione del canone.....) e per effetto della decadenza **del titolo abilitativo** ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art. 27;
6. per le occupazioni abusive di spazi pubblici non per fini commerciali o in zone esterne al centro storico di Castelvetro, si procederà all'applicazione, da parte degli organi di controllo preposti, dell'art. 20, commi 4 e 5, Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.);

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia inviato a:

- ✓ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani
- ✓ Questura di Trapani
- ✓ Al Commissariato di Castelvetro
- ✓ Comando Provinciale Carabinieri – di Trapani
- ✓ Comando Stazione dei Carabinieri di Castelvetro
- ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani, ai sensi dell’art. 3, comma 18, L. 94/2009
- ✓ Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetro
- ✓ Alla XI Direzione Organizzativa Polizia Municipale di Castelvetro
- ✓ Alla VII Direzione Organizzativa – Urbanistica, Edilizia Privata e Innovazione
- ✓ Alla VIII Direzione Organizzativa – Sviluppo Economico e Attività Produttive SUAP
- ✓ Alla IX Direzione Organizzativa Tributi
- ✓ Messi Comunali (per pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico)

Castelvetro 09/12/2021

Il Responsabile
VIII Direzione Organizzativa
(Geom. Sciacotta Filippo)
F.to Filippo Sciacotta

Il Sindaco
(Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano